



Con la prossima conversione in Legge del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95, c.d. "Spending review" saranno introdotte nuove disposizioni che regolano le modalità prescrittive dei medicinali equivalenti (vedi nota in calce).

Dalla versione **6.9.1** di Sistema F Platinum è stata introdotta la possibilità di ricercare prodotti equivalenti attraverso il nome del principio attivo come prevedono le nuove disposizioni in materia riguardanti la prescrizione dei farmaci su ricetta rossa (**spending review**).

Tale ricerca viene attivata dalla finestra di vendita anteposando il carattere "+" alla descrizione del principio attivo da ricercare oppure direttamente dalla finestra di ricerca prodotto.

Prodotto   Q.tà (+/-)

Verrà aperta successivamente una finestra con la lista dei principi attivi singoli e/o composti, con dosaggi e modalità d'uso, vedi figura seguente.

Codice	Descrizione
393	ACEBUTOLOLO 30 UNITA' 400MG - USO ORALE
003	ACICLOVIR 100ML 8% - USO ORALE
002	ACICLOVIR 25 UNITA' 200 MG - USO ORALE
004	ACICLOVIR 25 UNITA' 400 MG - USO ORALE
005	ACICLOVIR 25 UNITA' 800 MG - USO ORALE
065	ACICLOVIR 3 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE
006	ACICLOVIR 35 UNITA' 800 MG - USO ORALE
001	ACICLOVIR 4,5G 3% - USO OFTALMICO POMATA
066	ACICLOVIR 5 UNITA' 250 MG - USO PARENTERALE
517	ACIDO ALENDRONICO 4UNITA' 70MG- USO ORALE
516	ACIDO ALENDRONICO 14UNITA' 10MG- USO ORALE
332	ACIDO CLODRONICO 10 UNITA' 400 MG - USO ORALE
067	ACIDO CLODRONICO 6 UNITA' 300 MG - USO PARENTERALE
763	ACIDO FOLICO 20UNITA' 5MG - USO ORALE
861	ACIDO IBANDRONICO 50MG 28UNITA' - USO ORALE
764	ACIDO IBANDRONICO 150MG 1UNITA' - USO ORALE
007	ACIDO NALIDISSICO 20 UNITA' 500MG - USO ORALE
386	ACIDO PIPEMIDICO 20 UNITA' 200MG - USO ORALE

Seleziona Annulla


A questo punto l'utente potrà effettuare la scelta premendo il tasto INVIO oppure premendo il tasto, verranno quindi visualizzati, nella finestra di ricerca tutti i prodotti equivalenti del principio attivo selezionato.

Una puntualizzazione riguardo alla finestra dei principi attivi. La stessa contiene solo i principi attivi dei farmaci contenuti nelle liste di trasparenza dei farmaci equivalenti.

E' comunque possibile fare la ricerca per qualunque principio attivo (non solo la lista di trasparenza) passando attraverso la funzione di ricerca standard in vendita (binocolo).



Dalla finestra di ricerca premendo F4 o sul tasto "[F4] Sostanza" si attiva la ricerca per sostanza contenuta nel prodotto.



La finestra "Ricerca prodotto" presenta un menu (File, Ricerca, Equivalenti, Visualizza, Opzioni) e un campo di ricerca "Sostanza". Sotto il menu, una barra di filtri include: Ricerca imm., [F3] Prodotto, [F4] Sostanza, [F5] Gruppo, [F6] Ditta, [F7] ATC, [F8] Patologia, Nomenclatore, [F9] Tutti (selezionato), In Comm. e un pulsante [SHIFT+F9] Riduci. La tabella "Prodotti trovati [0]" ha colonne: Sett. Minist./Para, Descrizione, G.E., G.M., Clas, Nota, Segn, Prezzo, Pz.Ven., Q.Paz., Sost., Grupp, ATC, Scad. La sezione "Ditta" include campi per Tit./Linea, Informazioni di base, Altre informazioni, Listini/Offerte, Mip, Altri Prezzi, Q.ta da Ordinare, Q.ta in Ordine, Non Riordinare, Prenotato, Sospeso, Mancanti, ST, Sostituito da, Sostituisce il, Non conformità. La sezione "Gruppo" include campi per Gruppo, F.Farm., Giac. Inv., Progr. Inv., Punteggio, Gest. Ass.Inde, Citot., Campo libero, Data prima scadenza, Scorte (Esposizione, Magazzino) e Altre giacenze (Farm. 1-4). La barra di strumenti in basso contiene icone per POS, CUF, RCP, MIP, MIF, Lotti, Dosaggi diversi, Equivalenti, Archivi CSF, Disponibilità, Prenota, Ordina, Annulla, Conferma.

La ricerca è del tutto simile a quella descritta precedentemente nella lista di trasparenza.

## Nota: Decreto "Spending Review"

### Prescrizione del solo principio attivo

(FONTE: [http://wiki.federfarmaroma.com/index.php?title=Prescrizione del solo principio attivo](http://wiki.federfarmaroma.com/index.php?title=Prescrizione_del_solo_principio_attivo))

Con la prossima conversione in Legge del Decreto Legge 06.07.2012 n. 95, c.d. "Spending review" saranno introdotte nuove disposizioni che regolano le modalità prescrittive dei medicinali equivalenti.

**Attenzione: la norma entra in vigore il 15.08.2012 (s.o. n.173/l alla g.u. n.189 del 14.08.2012).**

Fermo restando che per la farmacia non vi sono particolari novità, ecco un breve vademecum:

- **Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso.** Questo per evitare di provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all'altro, sia pur di uguale composizione.
- **Queste nuove disposizioni si applicano solo ai medicinali inseriti nelle liste di trasparenza.**

- Sulla ricetta rossa, cioè quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, dovrà comparire il nome del principio attivo, cioè il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.
- **Resta ferma la possibilità per il paziente di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto** (esempio: prescrizione di Nimesulide ==>> richiesta del paziente Aulin ®), pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso. Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità -vedere oltre-, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente. **Non si ritiene necessario annotare alcunché sul retro della ricetta.**
- La norma prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando sulla ricetta che esso è “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta (per esempio può scrivere che il farmaco deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un'altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico). **In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.**

*In conclusione l'eventuale apposizione del nome dell'azienda produttrice del generico o del nome di fantasia del farmaco Originator sarà vincolante per il farmacista solo a condizione che il medico apponga la clausola di non sostituibilità corredata obbligatoriamente da una sintetica motivazione.*

Anche il ministero della salute ha dato chiarimenti in merito con il comunicato stampa seguente:

**COMUNICATO STAMPA MINISTERO SALUTE  
n. 166                                      31 luglio 2012**

Ricette e principio attivo: cosa dice la nuova norma.

Sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legge n° 95/2012 in corso di conversione, per la prima volta nella nostra legislazione si parla esplicitamente della prescrizione di un farmaco mediante anche l'indicazione del “principio attivo”. Una volta entrato in vigore il provvedimento, sulla ricetta rossa, cioè quella dove sono prescritti i farmaci erogati dal Servizio sanitario nazionale, dovrà comparire il nome del principio attivo, cioè il nome della sostanza, contenuta nel farmaco, che possiede proprietà terapeutiche. Questo è già sufficiente perché la ricetta sia valida. Il cittadino con questa ricetta si reca in farmacia e il farmacista gli consegna il farmaco dal prezzo più basso contenente quel principio attivo.

La norma prevede anche che il medico “ha facoltà” di aggiungere, oltre al principio attivo, anche il nome commerciale di un farmaco, specificando sulla ricetta che esso è “non sostituibile”, ma in tal caso deve giustificare la non sostituibilità con una sintetica motivazione scritta. Per esempio può scrivere che il farmaco equivalente deve essere quello prodotto da quella azienda e non da un'altra, perché esso non contiene un eccipiente al quale il paziente in oggetto è allergico. In questo caso il farmacista deve consegnare il prodotto indicato dal medico nella ricetta.

Queste disposizioni non riguardano le terapie croniche già in corso. Infatti il legislatore ha evitato di introdurre una normativa che potesse provocare possibili, sebbene rari, inconvenienti, nel corso di una terapia, a causa del passaggio da un medicinale all'altro, sia pur di uguale composizione.

Resta ferma la possibilità per il paziente, già prevista dal decreto “Cresci Italia” dello scorso gennaio (articolo 11 comma 12 del testo convertito dalle Camere) di richiedere al farmacista un medicinale, sia equivalente che di marca, con lo stesso principio attivo ma con un costo più alto, pagando a proprie spese la differenza di prezzo rispetto al farmaco meno costoso.

Quando al paziente è consegnato il farmaco avente il costo più alto di quello ammesso al rimborso (o perché il medico ha usato la clausola di non sostituibilità, o perché è il paziente a pretendere dal farmacista un medicinale più costoso) la differenza fra i due prezzi è a carico del cliente.

I medici conoscono correttamente i principi attivi dei prodotti farmaceutici. In ogni caso nelle liste pubblicate dall'Aifa i prodotti sono già raggruppati anche per principio attivo.